

Civile Ord. Sez. L Num. 9495 Anno 2026  
Presidente: MAROTTA CATERINA  
Relatore: GARRI GUGLIELMO  
Data pubblicazione: 14/04/2026

Oggetto

**PUBBLICO  
IMPIEGO  
RINUNCIA PER  
FATTI  
CONCLUDENTI  
AL POSTO**

**R.G.N. 2497/2022**

Cron.

Rep.

Ud. 04/12/2025

CC

## **ORDINANZA**

sul ricorso 2497-2022 proposto da:

NOTA MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA SERVETTI;

**- ricorrente -**

**contro**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 427/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 171/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

## **FATTI DI CAUSA**

1. L'architetto Marco Nota adiva il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare il diritto a essere

assunto a tempo indeterminato presso la Città Metropolitana di Torino mediante l'utilizzo della graduatoria relativa al concorso n. 9/2009, per n. 6 posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D e, quindi, a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'ente convenuto.

A sostegno della domanda deduceva: a) di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a 6 posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D, concorso n. 9/2009, indetto dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e di essersi collocato nella graduatoria degli idonei approvata dalla provincia medesima nel 2010; b) di esser stato convocato in data 23.9.2019 dalla Città Metropolitana di Torino a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati per partecipare al corso di formazione e aggiornamento a frequenza obbligatoria e all'esame-colloquio diretto a verificare la perdurante idoneità all'impiego; c) di aver preso parte al corso di formazione e aggiornamento in data 25.9.2019 e di aver sostenuto in data 30.9.2019, con esito positivo, l'esame-colloquio; d) di essere stato invitato a recarsi presso i competenti uffici della Città Metropolitana per sottoscrivere il contratto di assunzione lo stesso giorno 30.9.2019; e) di aver segnalato alla funzionaria (Liliana Tavano) l'impossibilità di trattenersi oltre, dovendo rientrare sul posto di lavoro (Scuola media statale, Defendente Ferrari di Avigliana) al termine del permesso accordatogli sino alle ore 13,00; di aver contattato quello stesso giorno e in quelli immediatamente successivi l'arch. Schiari e la signora Tavano della Città Metropolitana per giustificare ulteriormente il proprio temporaneo impedimento a sottoscrivere il contratto, di aver ribadito l'interesse all'assunzione e di essersi dichiarato disponibile alla sottoscrizione del contratto.

2. Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 11 gennaio 2021, rigettava il ricorso. Riteneva contraddittorie le giustificazioni fornite dal Nota in ordine alla impossibilità di sottoscrivere il contratto (l'andare a scuola per tenere lezione ovvero la necessità di doversi recare in ospedale). Richiamava la comunicazione via mail della sua intenzione di non accettare il posto di lavoro, la mancata risposta alle due chiamate telefoniche a lui fatte dalle funzionarie nel corso del pomeriggio del 30.09.2019 e anche la circostanza che, pur rincorso fino all'ascensore, il medesimo avesse pronunciato la frase "mi dispiace ma non posso accettare l'assunzione".

3. La Corte di appello di Torino confermava la suddetta pronuncia ritenendo che la condotta assunta dall'architetto Nota, nel corso di tutta la vicenda, avesse integrato il rifiuto della firma del contratto, essendo la stessa espressiva di una rinuncia del medesimo per fatti concludenti, tutti convergenti verso questa risoluzione.

4. Avverso la pronuncia domanda la cassazione il Nota con ricorso assistito da tre motivi, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la Città Metropolitana.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente va ribadito che, per effetto del principio della c.d. *perpetuatio* dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia al mandato, anche ove comunicata prima dell'udienza di discussione già fissata (Cass. 27/09/2023, n. 27484, Cass. 02/03/2023, n. 6257, Cass. 29/09/2022, n. 28365). Il principio resta fermo pure con riferimento all'udienza camerale ed alla

sua scansione organizzativa del contraddittorio (Cass. 08/11/2017, n. 26429).

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1, comma 362 lett. a) Legge n. 145/2018, nonché in relazione agli artt. 1362 e 1175 c.c. stanti le comunicazioni della Città Metropolitana che non hanno mai fatto cenno all'obbligo di sottoscrizione del contratto a pena di decadenza entro il 30-9-2019.

2.1 Il motivo è infondato alla luce della rinuncia a concludere il contratto come accertata dalla Corte di merito con un giudizio insindacabile in tale sede, come si vedrà con riferimento allo scrutinio dei successivi motivi di ricorso.

2.2 La asserita violazione della legge finanziaria in altri termini è assorbita dalla rinuncia, per cui la questione del termine finale, a prescindere dalla successiva sottoscrizione del contratto è assorbita.

2.3 Ad ogni buon conto il comportamento della amministrazione non può essere considerato contrario a buona fede.

2.4 A tal proposito questa Corte ha affermato il principio cui si intende conformarsi secondo cui il vincitore di concorso, inserito nella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato al differimento dell'assunzione o del termine di accettazione, spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano detto differimento, alla luce dell'interesse pubblico del quale è portatrice ex art. 97 Cost., nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa che richiede anche una tutela riflessa dei soggetti non vincitori collocati in graduatoria. (Cass. n. 23885/2022: nella specie, la S.C. ha negato al docente vincitore del concorso ordinario il diritto al differimento dell'assunzione,

in ragione della titolarità di un assegno di ricerca presso l'Università).

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all'art. 2697 c.c. ed all'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per aver omesso di valutare un fatto decisivo per la definizione della controversia, quale la sussistenza di un legittimo impedimento a sottoscrivere il contratto nel termine del 30-9-2019.

3.1 La censura è infondata avendo la Corte di merito esaminato compiutamente la circostanza dedotta afferente l'asserito impedimento, ritenendo lo stesso insussistente, con un accertamento di fatto esaustivo e non sindacabile in sede di legittimità.

3.2 Va altresì rilevato che il motivo risulta inammissibile per doppia conforme.

4. Con il terzo motivo ed ultimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed ai principi generali in materia di contratti della P.A. per assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisivo nella parte in cui si afferma che la rinuncia al posto di lavoro non avrebbe dovuto obbligatoriamente avvenire per iscritto, ma mediante un comportamento concludente nella fattispecie che si ritiene illegittimamente in via presuntiva concretato.

4.1 La censura è infondata oltreché inammissibile per plurime ragioni.

4.2 Ad onta delle denunciate violazioni di legge le censure (che peraltro sovrappongono in una mescolanza inscindibile di rilievi di diverso tipo) tendono ad una rivisitazione del giudizio di merito. Del resto, non era possibile per il Comune procrastinare nel tempo la validità della graduatoria. L'art. 362 l. n. 145/2018

aveva fissato la validità della graduatoria approvate nel 2014 al 30/9/2019 che poi era la data del contratto da sottoscrivere quello stesso giorno.

4.3 D'altra parte, l'accertamento compiuto circa la sussistenza di un rifiuto di accettare l'assunzione assorbe ogni altra questione.

4.4 La censura di omesso esame altresì è inammissibile per doppia conforme.

4.5 E', comunque infondata la tesi secondo cui sarebbe stata necessaria la forma scritta anche per rinunciare, atteso che la rinuncia ad un diritto può dirsi integrata anche da fatti concludenti.

Al riguardo questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13322 del 21/06/2005) che la volontà tacita di rinunciare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elemento sufficiente, di per sé, per dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Ne consegue che il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina, e ne costituisca quindi comportamento attuativo, mentre, in assenza di una precedente rinuncia o modificazione del patto, il silenzio o l'inerzia non possono avere da soli alcuna valenza dimostrativa, restando

inoltre esclusa la loro valorizzabilità secondo il criterio degli *standard* sociali di comportamento in vigore in determinati ambienti economici o sociali, trattandosi di condotte tipiche tipizzate dall'ordinamento, che alla mera inerzia del titolare del diritto ricollega non la rinuncia allo stesso, ma la prescrizione.

In tema occorre altresì richiamare il principio consolidato secondo cui (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13169 del 04/10/2000) la natura negoziale della remissione, quale atto abdicativo, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore. La volontà di remissione presuppone dunque anche, ed in primo luogo, la consapevolezza dell'esistenza del debito da parte del creditore, non potendo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. La remissione del debito, pur non potendosi presumere, può tuttavia ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

5. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso in favore di ciascun controricorrente della somma parti ad € 4.000,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 04 dicembre 2025.

La Presidente  
Caterina Marotta